



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO l'art 24 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 230/2005 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" ed in particolare l'art 1 comma 16;

VISTA la legge 240/2010 recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e in particolare l'art.9;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.10.2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10.11.2020;

RAVVISATA la necessità di provvedere

DECRETA

È emanato il "**Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in regime di impegno a tempo pieno e definito**":

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in regime di impegno a tempo pieno e definito di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240/2010, dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005 e dell'art 24 comma 6 d.lgs. 165/2001.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse derivanti:
 - a. da eventuali risparmi generati dalle procedure di attribuzione degli scatti triennali ai docenti di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 240/2010;
 - b. dalle somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della legge 240/2010;
 - c. dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Dlgs 165/2001, relative a professori e ricercatori relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione;

- d. da ulteriori risorse che possono essere destinate alla predetta finalità dalla legge (ad. Es. 50% compensi commissioni di collaudo e arbitrati), da regolamenti di Ateneo o da delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 240/2010, il Fondo può essere integrato con una quota di risorse/economie provenienti da finanziamenti pubblici o privati da individuare in un ammontare pari al 5% delle economie residue. Nel caso in cui sia previsto il totale reimpiego delle economie in attività di ricerca non si darà luogo al versamento di alcuna percentuale al fondo in parola.

Qualora le economie siano realizzate nell'ambito di un progetto dell'Unione Europea e nel caso in cui le stesse vengano destinate totalmente al reimpiego in progetti di ricerca, il 2% di dette economie confluisce nel "Fondo comune d'Ateneo", in applicazione di quanto previsto degli artt. 42-63-65 del Contratto Collettivo di comparto (19.04.2018); qualora dette economie derivanti da progetti dell'Unione Europea non siano totalmente destinate ad attività di ricerca, il 5% confluisce nel "Fondo comune d'Ateneo" prima richiamato e il 3% di dette economie confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui al presente regolamento.

Fatta salva la condizione in cui l'incentivo da erogare rappresenta una quota dei costi diretti del progetto, al fine di non interferire sulla realizzabilità dei progetti che, per alcune tipologie di spese, possono richiedere l'utilizzo delle spese generali /overheads, nessun prelievo è previsto *a priori* per costituire il Fondo. Pertanto, i finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di erogazione di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono erogati a conclusione di tutte le procedure di rendicontazione dei progetti e a seguito dell'erogazione del saldo da parte degli Enti finanziatori e al termine dell'eventuale periodo in cui può avvenire l'audit finale. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Direttore del Dipartimento cui compete la gestione e la rendicontazione del progetto.

Concorrono a formare il fondo le entrate derivanti da una pro-quota delle spese generali destinate all'attivazione di Master e corsi di perfezionamento/alta formazione, nell'ambito della quota percentuale di competenza dell'Ateneo che viene definita, su delibera del C.d.A., fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale, nonché da un pro-quota derivante dalle operazioni legate alla valorizzazione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca (nell'ambito della quota percentuale di competenza dell'Ateneo definita da convenzioni sottoscritte tra le parti e approvate dal C.d.A.).

3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate all'utilizzo per le finalità di cui all'art. 4 del regolamento; le risorse di cui al comma 2 sono destinate all'utilizzo per le finalità di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Per finanziamenti pubblici si intendono i finanziamenti e i contributi, anche a fondo perduto, erogati da Enti pubblici, nazionali e locali, dall'Unione Europea e da altri Enti e Istituti pubblici internazionali, per progetti di ricerca, di mobilità, di trasferimento tecnologico, di capacity building, di orientamento e di formazione ed, in genere, tutti i fondi acquisiti per effetto della presentazione di progetti, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, a valere su finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea o altri organismi nazionali e internazionali, a gestione diretta o indiretta, che attribuiscono, sulla scorta di *procedure competitive o negoziali*, contributi finanziari per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nella missione dell'Ateneo. Si intendono, inoltre, i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ovvero Ministero dell'Università e della Ricerca in cui è specificamente prevista la facoltà di erogare compensi incentivanti al personale docente e al personale contrattualizzato.
2. Per finanziamenti privati si intendono i finanziamenti e i contributi, anche a fondo perduto, erogati da Enti privati, che attribuiscono, sulla scorta di procedure competitive o negoziali, contributi finanziari per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nella missione dell'Ateneo.
3. Per attività di acquisizione di finanziamenti pubblici e privati si intende l'attività prestata dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo connessa alla progettazione, alla gestione e alla rendicontazione di progetti per l'ottenimento di finanziamenti pubblici o privati.
4. Con il termine Progetto viene indicata l'attività per l'esecuzione della quale l'Ateneo ha ricevuto il finanziamento.

5. Con il termine Responsabile viene indicato il docente che riveste la qualifica di Responsabile Scientifico, di Coordinatore o che, in ogni caso, assume la responsabilità del Progetto.
6. Con il termine Personale contrattualizzato si intende il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario ed i Collaboratori ed Esperti Linguistici.
7. Sono esplicitamente esclusi dal presente Regolamento i fondi del finanziamento ordinario (FFO) erogati dal Ministero, tasse e sovrattasse per attività didattiche di cui all'art. 4 comma 3.

**Art. 4 - Utilizzo del Fondo per specifici incarichi
a favore del personale docente e ricercatore**

1. Il Fondo è utilizzato per attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale. La retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici e che non siano già state attribuite altre indennità o compensi relativi a tali incarichi.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività di supporto alla didattica (Corsi di laurea, Dottorati, Scuole di Specializzazione) che sono già disciplinati con apposito Regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono proposte annualmente dal Senato Accademico e approvate dal Consiglio d'Amministrazione.
5. Le tipologie di incarichi gestionali attribuibili sono definite, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore nel rispetto degli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione, e devono essere congrue rispetto all'incarico e alla sua durata.
6. L'attribuzione della premialità avviene sulla base dei seguenti presupposti:
 - a. previa formalizzazione dell'incarico da parte del Rettore;
 - b. verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla legge e dai regolamenti interni all'Ateneo;
 - c. essere considerati docenti "attivi", sulla base dei criteri utilizzati nell'ambito della valutazione della ricerca.
7. Le proposte di incarico devono essere corredate dalla corrispondente copertura finanziaria e specificare le modalità di verifica dei risultati.
8. Non possono essere affidati e remunerati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale.

**Art. 5 - Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi
a favore del personale docente e ricercatore**

1. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori, anche a tempo definito, che contribuiscono, ovvero hanno contribuito, all'acquisizione di progetti o finanziamenti pubblici o privati.
2. Tali compensi aggiuntivi sono erogati con le modalità previste dal successivo art. 7, su richiesta del responsabile scientifico del progetto/titolare del finanziamento che individua, d'intesa con il Direttore di Dipartimento, i soggetti destinatari dei compensi. Può essere remunerato il personale che ha contribuito all'acquisizione dei progetti anche collaborando alle attività di progettazione e realizzazione delle varie iniziative.
3. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione delle attività e dopo la riscossione a saldo del finanziamento (come precisato all'art. 2 comma 2) sulla base di un apposito provvedimento del Direttore Generale.

**Art. 6 - Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi
a favore del personale tecnico amministrativo**

1. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato (inclusi i tecnologi), che contribuisce allo svolgimento delle attività che hanno generato le entrate di bilancio derivanti da finanziamenti pubblici o privati di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2. L'individuazione del personale avverrà su indicazione del Direttore di Dipartimento/ Responsabile della struttura d'intesa con il Responsabile dell'attività e previo nulla osta del Dirigente/coordinatore ove richiesto ai sensi del successivo comma 5. Nell'individuazione del personale interessato dovrà tenersi conto anche del personale degli uffici dell'Amministrazione centrale che ha partecipato ad una o più fasi dell'attività di acquisizione dei finanziamenti come definiti all'art.3.
3. Lo svolgimento delle attività da parte del personale tecnico e amministrativo, di cui al presente articolo, è definito all'atto dell'avvio delle attività e potrà essere modificata nel corso del contratto o progetto sulla base delle effettive esigenze richieste.
4. In presenza di risorse da distribuire, nella ripartizione a favore del personale che ha partecipato alle attività, si dovrà tener conto:
 - a. delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti, nonché della qualità dell'attività svolta;
 - b. dell'impegno, anche temporale, dedicato allo svolgimento dell'attività;
 - c. della valutazione sul contributo svolto necessariamente in coerenza con la procedura prevista nel Sistema di Valutazione delle Performance;
 - d. della responsabilità derivante dall'eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle attività svolte.
5. Tali compensi aggiuntivi sono erogati, con le modalità previste dal successivo art. 7, su richiesta del responsabile dell'attività che individua, d'intesa con il Direttore di Dipartimento o il Dirigente responsabile, anche l'entità degli stessi spettanti al personale coinvolto.
6. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione delle attività e dopo la riscossione a saldo del finanziamento (come precisato all'art. 2 comma 2) sulla base di un apposito provvedimento del Direttore Generale.

Art. 7 – Relazione finale

1. Al termine di ciascuna delle attività, successivamente alla presentazione all'ente erogante del rendiconto finale qualora previsto, il Responsabile del Progetto produce una sintetica relazione anche in forma di scheda, da inviare al Direttore di Dipartimento/ Responsabile della struttura e per conoscenza al Direttore Generale, dalla quale dovrà risultare:
 - a) il totale del corrispettivo ovvero del finanziamento al netto del cofinanziamento;
 - b) i costi effettivi sostenuti;
 - c) i nominativi del personale docente impegnato direttamente nell'attività, con indicazione delle attività svolte, dell'impegno anche temporale, del compenso attribuito, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;
 - d) i nominativi del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e i Collaboratori ed Esperti Linguistici impegnato direttamente e indirettamente nell'attività, con indicazione delle attività svolte, dell'impegno anche temporale, del compenso attribuito comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;
2. I Professori e ricercatori, nel rispetto della normativa vigente, hanno la facoltà di richiedere che il compenso di cui al presente regolamento non gli sia corrisposto e sia destinato allo svolgimento della propria attività di ricerca. Tale scelta deve essere effettuata all'atto della presentazione della relazione finale di cui al presente Regolamento. In tal caso, l'Ateneo provvederà a trasferire al Dipartimento di afferenza la quota destinata all'attività di ricerca. Tali fondi dovranno essere utilizzati, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'assegnazione.

Art.8 - Limite massimo per premialità e compensi aggiuntivi

1. La premialità per incarichi e compensi aggiuntivi riconosciuti al personale docente ai sensi degli art. 4 e 5 del presente regolamento, non possono superare il valore del 60% della rispettiva retribuzione annua lorda.
2. La premialità per incarichi e compensi aggiuntivi riconosciuti al personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, non possono superare il valore del 60% della rispettiva retribuzione annua lorda. L'eventuale quota eccedente verrà trattenuta a favore del Fondo comune di Ateneo. L'ammontare aggregato degli importi percepiti sarà oggetto di informativa sindacale.

3. I compensi di cui al presente regolamento concorrono a comporre il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni (legge n.147/2013 e legge n.89/2014 – circolare nr.3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Con l'emanazione del presente regolamento viene abrogato il Regolamento sull'integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui fondi competitivi per la ricerca. Sono escluse dal presente regolamento i compensi per l'attività svolta in "conto terzi" ex art 66 D.P.R. 382/80 oggetto di specifico regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale e si applica ai progetti approvati successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo Porro)

Firmato digitalmente da: PORRO CARLO ADOLFO
Ruolo: Rettore
Organizzazione: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Data: 12/11/2020 10:08:31